Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V ex DGPOB– *RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO*

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2014

Il giorno 23 settembre 2015 si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DFP n. 51305 del 10 settembre 2015, ha comunicato la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2014 avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 - dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP;

PRESO ATTO che con nota DFP n. 53342 del 21 settembre 2015, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la suddetta certificazione è riferita "all'Ipotesi di Accordo integrativo del 28 luglio 2015 concernente i criteri di ripartizione del FUA 2014";

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2014, siglata in data 28 luglio 2015.

Roma 23 settembre 2015

PER LE OO.SS.:

FP CGIL.....

CISL FP.....

UIL PA.....

CONFSAL/UNSA .....

USB PI.....

FLP.....

FEDERAZIONE INTESA.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V ex DGPOB – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2014

In data 22 gennaio, 16 febbraio, 2 aprile, 19 maggio, 11 giugno, 8 , 27 e 28 luglio 2015, si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al dm 10 marzo 2015, e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

LE DELEGAZIONI, DOPO APPROFONDITA DISCUSSIONE,

VISTI gli articoli 4 comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri e art. 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo FUA per i precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE" relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, in particolare l'art.6, comma 1;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014 n. 82;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2014, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il vigente sistema di valutazione del personale delle aree del Ministero della salute approvato con dm 30 dicembre 2010;

TENUTO CONTO che per l'anno 2014 per il personale delle aree funzionali la valutazione dei comportamenti organizzativi, oggetto di sostanziale revisione, non concorre alla definizione del punteggio finale e che la valutazione sarà connessa al livello di performance organizzativa raggiunto dalla struttura di appartenenza;

CONSIDERATO che, per l'anno 2014, sul capitolo 4932 la parte fissa del FUA ammonta ad € 2.841.639 e che la parte variabile ammonta ad € 901.136 per ammontare complessivo di € 3.742.775;

VISTO l'Accordo sottoscritto definitivamente in data 5 settembre 2014, a seguito di certificazione positiva, concernente i criteri di corresponsione di un emolumento di euro 300,00 salvo conguaglio, a titolo di acconto gravante sulla parte fissa del FUA 2014 per un importo lordo di € 522.705;

TENUTO CONTO che per l'anno 2014 risultano ancora a disposizione per il FUA € 3.220.070;

VISTO il dm 10 marzo 2015 – vistato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 24/04/2015 - di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio con poteri di firma degli Accordi;

CONVENGONO DI CORRISPONDERE PER L'ANNO 2014 LE SEGUENTI INDENNITÀ:

ART 1

INDENNITÀ DI TURNAZIONE – € 38.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

L'indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996.

In particolare, per gli Uffici centrali, spetta al personale addetto alla conduzione delle autovetture.

Detta indennità spetta per attività che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 11 ore continuative, necessarie a garantire la copertura del servizio a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate per un periodo non inferiore al mese e nel caso in cui sia impossibile coprire l'attività lavorativa con altre forme di orario flessibile previste dai CCNL. L'indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili, nell'arco di un mese i turni notturni non possono essere superiori ad otto. L'indennità può essere erogata al personale solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell'ambito del turno di assegnazione.

Al personale degli Uffici periferici, l'indennità di turnazione di cui al presente accordo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ex lege 302/1984.

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

- turno pomeridiano euro 7,00
- turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
- turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82.

ART 2

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ – € 39.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all'istituto

si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro, limitatamente ai giorni di sabato e festivi. Nessuna reperibilità è prevista per i giorni lavorativi alla cui attività si può far fronte con diversa articolazione oraria.

In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.

Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità, nel rispetto di quanto sopra, potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale.

ART 3

INDENNITÀ DI RISCHIO SANITARIO – € 64.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo di collaboratore, assistente tecnico e operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario (ex guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico - ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione).

Il compenso è corrisposto esclusivamente e limitatamente per le ore in cui detto personale è impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale. Il compenso non è corrisposto per controlli di carattere documentale.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere una indennità di pari importo orario al personale con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l'utenza, limitatamente ed esclusivamente per le ore di erogazione delle prestazioni.

ART 4

INDENNITÀ DI LOCALITA' DISAGIATA – € 30.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

L'indennità, pari ad € 0,60 lordi giornalieri, sarà corrisposta al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al dm 26 settembre 1984 ed al dd 9 novembre 2011 recante modifiche e integrazioni del citato decreto ministeriale.

ART 5

INDENNITA' DI LOCALITA' ISOLATA – € 435.602 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per l'anno 2014 l'indennità spetta al personale delle aree funzionali stabilmente in servizio presso gli Uffici periferici del Ministero della salute in base ai requisiti logistici (informazioni rilevate con la ricognizione di agosto 2013) della struttura in cui il dipendente ha la propria sede lavorativa principale ed è assegnato. In base a detta ricognizione e agli ulteriori approfondimenti dello specifico tavolo tecnico è stata predisposta una nuova graduatoria delle sedi degli Uffici e delle relative unità territoriali. Il relativo punteggio risulta dalla tabella allegata che è parte integrante del presente accordo, che sostituisce la tabella allegata all'Accordo Fua 2013 del 15 ottobre 2014. Nella tabella sono state inserite esclusivamente le sedi ufficiali dei singoli Uffici principali o unità territoriali di assegnazione. La quota oraria da utilizzare per il conteggio dell'indennità è fissata per l'anno 2014 in 0,035 euro per punto. Detta quota dovrà essere moltiplicata per il punteggio corrispondente alla sede lavorativa di assegnazione del dipendente, solo se la stessa ha un punteggio uguale o superiore a 6. La cifra così ottenuta sarà moltiplicata esclusivamente per il numero di ore di lavoro ordinario del dipendente. Non vanno conteggiate per la corresponsione dell'indennità in questione: le pause pranzo, le ore di lavoro straordinario, le ore di reperibilità nei giorni non lavorativi e festivi di chiusura dell'Ufficio, le ore effettuate in regime di missione, le ore per attività istituzionali fuori sede (rientranti nel punto seguente del presente accordo) tutte già diversamente compensate. Il compenso non sarà corrisposto al personale degli Uffici centrali che al qualsiasi titolo e saltuariamente (a scavalco) presta attività presso Uffici periferici.

ART 6

INDENNITA' DI DISAGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE FUORI SEDE – € 9.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per il personale degli Uffici centrali e degli Uffici periferici dell'Amministrazione che deve svolgere attività istituzionali in circoscrizione provinciale diversa dalla propria sede di servizio, per una distanza superiore a 50 chilometri, è previsto, per il particolare disagio, un compenso come di seguito riportato:

compenso orario pari a € 0,86 per il disagio dell'attività fuori sede da 4 a 7 ore ;

compenso orario pari a € 0,26 per il disagio dell'attività fuori sede da 8 a 12 ore;

compenso giornaliero pari a € 6,20 per il disagio dell'attività fuori sede oltre le 12 ore.

Tale compenso non è corrisposto per le giornate in cui si svolgono le seguenti attività: formazione fuori sede, partecipazioni a commissioni di esame, componente o segretario in commissioni di concorso, componente di collegio dei revisori dei conti etc. Per distanze inferiori a 50 chilometri non è corrisposto alcuna indennità, sarà cura del responsabile dell'Ufficio attestare le attività svolte fuori sede dal personale, riportando la relativa distanza dalla sede di servizio.

ART 7

INDENNITA' PER ATTIVITA' DI CENTRALINISTA – € 20.500 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Al personale addetto al centralino del Ministero – Direzione generale del personale organizzazione e bilancio - è corrisposto un compenso lordo di euro 3,00 per ogni giorno di presenza effettiva. Al personale non vedente adibito al centralino medesimo è corrisposto un compenso lordo per ogni giorno di presenza effettiva pari ad euro 5,00.

ART 8

INDENNITÀ DI SERVIZIO A SCAVALCO CONTINUATIVO – € 2.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Al personale in servizio presso Ufficio periferico (USMAF o UVAC, PIF) che, sulla base di apposito formale provvedimento è incaricato di svolgere in forma fissa e continuativa, per almeno due volte al mese, attività di tenuta delle evidenze contabili e di gestione dei capitoli di bilancio presso Ufficio periferico diverso (dipendente da altra Direzione generale) spetta un compenso annuo lordo pari ad euro 300,00. Il compenso è corrisposto in misura proporzionale al periodo di svolgimento dell'incarico tenuto conto della data di conferimento dell'incarico medesimo. Il compenso sarà corrisposto per incarichi di durata non inferiore a sei mesi.

ART 9

INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CONSEGNATARIO E DI CASSIERE – € 6.250 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

In considerazione della rilevanza delle attività svolte e delle connesse responsabilità amministrativo-contabili sono riconosciuti ai Consegnatari e al Cassiere della sede centrale, formalmente incaricati, i seguenti compensi annui lordi:

- Consegnatario dei beni mobili del Ministero € 2.500
- Altri Consegnatari (beni informatici, magazzino centrale e materiale profilattico, sedi periferiche) € 750
- Cassiere del Ministero € 750

L'indennità è corrisposta, esclusivamente, ai Consegnatari, formalmente incaricati, che hanno in consegna beni per un valore superiore ad un milione di euro verificabile dai documenti contabili.

L'indennità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di svolgimento dell'incarico tenuto conto della data di conferimento dell'incarico medesimo.

ART 10

INDENNITA' SERVIZIO DI PRIMO LIVELLO DI RISPOSTA RAPIDA AL CITTADINO NUMERO DI PUBBLICA UTILITA' "1500" NELLE SITUAZIONI DI ALLARME – € 5.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per il servizio di primo livello di risposta rapida al cittadino numero di pubblica utilità 1500 nelle situazioni di allarme è corrisposta, al personale che ha partecipato alle attività necessarie a far fronte alla situazione di allarme connessa all'evoluzione del virus *Ebola*, in relazione al maggior impegno richiesto per le attività organizzative e di aggiornamento, al disagio determinato dalla particolare gravosa articolazione oraria e dalla necessità di assicurare turni di risposta anche nei giorni festivi o non lavorativi come ad esempio il sabato e la domenica - spettano i compensi sotto riportati così differenziati:

- compenso giornaliero lordo pari a € 30 per il maggior impegno e l'attività aggiuntiva oltre a quella alla quale si è di norma impegnati, svolta in giorno feriale per assicurare la risposta al cittadino al numero di pubblica utilità per la fascia oraria 8,30- 18,00 in base alle articolazioni concordate con il coordinatore del servizio;
- compenso giornaliero lordo pari a € 40,00 per l'attività svolta il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13,30 o dalle 13,00 alle 18.00 in base alle fasce orarie concordate con il coordinatore del servizio
- compenso giornaliero lordo pari a € 45,00 per l'attività svolta la domenica dalle ore 8.30 alle ore 13,30 o dalle 13,00 alle 18.00 in base alle fasce orarie concordate con il coordinatore del servizio.

Nell'ambito dello stanziamento previsto i compensi saranno corrisposti esclusivamente al personale che a seguito di apposito interpello, oltre allo svolgimento della normale attività di competenza, ha effettivamente partecipato alle attività organizzative, formative e di aggiornamento costante e alle attività operative di risposta al numero di pubblica utilità..

LE PARTI CONVENGONO INOLTRE PER L'ANNO 2014 QUANTO SEGUE:

a) di destinare le ulteriori somme alla corresponsione di un compenso finalizzato al progressivo miglioramento delle prestazioni collettive legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza. Tale compenso sarà corrisposto al personale per il contributo individuale collegato al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza.

b) di destinare il 20% della parte fissa del FUA per una quota pari ad € 568.328, comprensiva di oneri a carico dell'Amministrazione, alla contrattazione decentrata di RSU. Il *budget* a disposizione di ogni sede di RSU sarà calcolato come importo *pro-capite* moltiplicato per il numero delle unità presenti in ogni sede, già beneficiarie del compenso di cui al punto a).

I compensi di cui ai punti a) e b) saranno corrisposti in relazione alla posizione economica posseduta al 1° gennaio 2014, ovvero alla successiva data di assunzione, raggruppati in fasce economiche.

Il compenso di cui al punto a) sarà corrisposto in relazione alla data di assunzione o di comando per gli assunti e i comandati "*in*" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "*out*", alla percentuale di prestazione lavorativa fornita dal personale in regime di part-time, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

Il compenso di cui al punto a) sarà corrisposto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati agli Uffici di livello dirigenziale non generale di appartenenza e verificati sulla base del vigente sistema di valutazione applicato al Ministero della salute, nelle seguenti percentuali:

- 100% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 80% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 70% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto tra il 70% e il 79% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 60% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto tra il 60% e il 69% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 50% del compenso qualora l'Ufficio abbia raggiunto tra il 50% e il 59% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%.

I compensi di cui al punto b) dovranno essere determinati in contrattazione integrativa decentrata, in ragione di criteri stabiliti dalle parti nel corso della contrattazione stessa che tengano conto dell'impegno individuale del personale, riscontrabile su dati oggettivi.
In sede di liquidazione si terrà conto di quanto liquidato a titolo di acconto sulla base dell'Accordo del 5 settembre 2014 citato in premessa con conseguente rimodulazione o ripetizione dell'eventuale compenso già erogato in caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi.

Tutte le eventuali ulteriori somme residue derivanti dai precedenti punti saranno destinate alla maggiorazione del compenso finalizzato di cui al punto a).

Le parti convengono, inoltre, che le indennità previste nella presente Ipotesi di Accordo valgono per l'anno 2014 e non costituiscono precedente vincolante per le parti.

La presente Ipotesi di Accordo non si applica al personale assegnato alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance e agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il periodo in cui ha percepito l'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.

Roma,

28 LUG. 2015

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL.....

.....

CISL/FPS.....

.....

UIL/PA.....

.....

CONFSAL/UNSA.....

.....

USB PI.....

.....

FLP .....

.....

FEDERAZIONE INTESA.....

.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
U.C.B. presso IL MINISTERO DELLA SALUTE
Visto n. 885 ex Art. 5, comma, 2,
D.lgs. n. 123 /2011 05-08-15
Il Dirigente dell'Ufficio I
(Dott. Roberto COFFA)
IL DIRIGENTE
Dott. ENRICO PAR...

Allegato 1 Accordo FUA 2014

Uffici Periferici	punteggio FUA 2014
U.S.M.A.F. Milano-Malpensa	8
U.S.M.A.F. Milano-Malpensa - U dipendente Milano Linate	11
U.S.M.A.F. Milano-Malpensa - U.T. Torino	11
U.S.M.A.F. Milano-Malpensa - U.T. Bergamo - Orio al Serio	14
U.S.M.A.F. Trieste	8
U.S.M.A.F. Trieste - U.T. Venezia	5
U.S.M.A.F. Genova	9
U.S.M.A.F. Genova - U.T. Savona	10
U.S.M.A.F. Genova - U.T. La Spezia	10
U.S.M.A.F. Genova - U.T. Imperia	11
U.S.M.A.F. Bologna	7
U.S.M.A.F. Bologna - aeroporto B.Panigale	8
U.S.M.A.F. Bologna - U.T. Ravenna	5
U.S.M.A.F. Livorno	10
U.S.M.A.F. Livorno - U.T. Pisa	9
U.S.M.A.F. Roma-Fiumicino	11
U.S.M.A.F. Roma-Fiumicino - aeroporto Ciampino	13
U.S.M.A.F. Roma-Fiumicino - U.T. Roma	3
U.S.M.A.F. Roma-Fiumicino - U.T. Civitavecchia	10
U.S.M.A.F. Pescara	10
U.S.M.A.F. Pescara - U.T. Ancona	9
U.S.M.A.F. Napoli	9
U.S.M.A.F. Napoli - U.T. Salerno	10
U.S.M.A.F. Napoli - U.T. Napoli - Capodichino	8
U.S.M.A.F. Napoli - U.T. Cagliari	10
U.S.M.A.F. Napoli - U.T. Porto Torres	10
U.S.M.A.F. Bari	8
U.S.M.A.F. Bari - U.T. Manfredonia	8
U.S.M.A.F. Bari - U.T. Taranto	8
U.S.M.A.F. Brindisi	8
U.S.M.A.F. Brindisi . U ter Gallipoli	12
U.S.M.A.F. Palermo - porto	7
U.S.M.A.F. Palermo - aeroporto Falcone Borsellino	13
U.S.M.A.F. Palermo - U.T. Porto Empedocle	11
U.S.M.A.F. Palermo - U.T. Trapani	8
U.S.M.A.F. Catania	8
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Messina	7
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Siracusa	13
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Augusta	10

Allegato 1 Accordo FUA 2014

Uffici Periferici	punteggio FUA 2014
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Reggio Calabria	10
U.S.M.A.F. Catania - U.T. Gioia Tauro	14
U.V.A.C. Piemonte	7
U.V.A.C. Piemonte - PIF aeroporto caselle	11
U.V.A.C. Valle d'Aosta - PIF	11
U.V.A.C. Lombardia	4
U.V.A.C. Trentino Alto Adige	12
U.V.A.C. Veneto - PIF	8
U.V.A.C. Friuli Venezia Giulia - PIF	11
U.V.A.C. Emilia Romagna	9
U.V.A.C. Liguria - PIF	9
U.V.A.C. Toscana - PIF	9
U.V.A.C. Marche e Umbria - PIF	9
U.V.A.C. Abruzzo e Molise	10
U.V.A.C. Lazio - PIF - Fiumicino aeroporto	9
U.V.A.C. Lazio - PIF - Civitavecchia porto	10
U.V.A.C. Campania e Basilicata - PIF	9
U.V.A.C. Puglia - PIF	7
U.V.A.C. Calabria - PIF	14
U.V.A.C. Sicilia - PIF	7
U.V.A.C. Sardegna - PIF	8
P.I.F. Malpensa	8
P.I.F. Linate	11
P.I.F. Bologna	9
P.I.F. La Spezia	10
P.I.F. Livorno pisa aeroporto	10
P.I.F. Sede di Trieste	11
P.I.F. Sede di Venezia	5
P.I.F. Sede di Napoli porto	6
P.I.F. Sede di Salerno	12
P.I.F. Sede di Bari porto	7
P.I.F. Sede di Gioia Tauro	14
P.I.F. Sede di Taranto	10
P.I.F. Ravenna	6